

Ambiente (2)

Autorizzazione unica - Campo eolico

L'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in una zona in cui tale opera non sarebbe realizzabile (per le vigenti previsioni urbanistiche) determina variazione della destinazione urbanistica, rendendo conforme la localizzazione dell'impianto senza la necessità di alcun ulteriore provvedimento di assenso.

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 15 gennaio 2020, n. 377

[Approfondisci...](#)

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello promosso avverso la sentenza di rigetto del TAR Molise dai proprietari di due terreni confinanti tra loro, i quali lamentavano l'illegittimità del permesso di costruire e di tutti gli atti regionali che autorizzavano la Enel Green Power S.p.A. a realizzare un campo eolico nelle aree contigue alle loro proprietà.

In particolare, i ricorrenti ritenevano la destinazione dell'area non compatibile con la realizzazione dell'impianto in parola, poiché le N.T.A. del piano degli insediamenti produttivi (P.I.P.) indicavano la zona de quo come "artigianale e commerciale"; ritenevano altresì l'autorizzazione regionale idonea a costituire variante allo strumento urbanistico unicamente a valle di un apposito endoprocedimento di variante all'interno della conferenza dei servizi, mai effettuato. Al contrario, il Giudice ha ritenuto le opere per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili come opere di pubblica utilità, sottoposte ad autorizzazione unica regionale e compatibili con la classificazione di un'area come "zona agricola", in quanto non subordinate né alla previsione di apposita zona di destinazione, né a preclusioni di tipo urbanistico, salvo in caso di impianti ad alto impatto ambientale e paesaggistico. I Giudici di Palazzo Spada hanno confermato la posizione assunta dal primo Giudice. In considerazione, infatti, della natura del P.I.P. come strumento di pianificazione urbanistica ma anche di politica economica, nonché di piano particolareggiato d'esecuzione incidente sull'assetto del territorio urbano, ad esso sarebbe applicabile la previsione contenuta nell'art. 12, comma 3, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, secondo cui "l'autorizzazione unica rilasciata dalla regione... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, ...costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico".

E, dunque, assorbendo ogni altra considerazione, il Consiglio ha concluso affermando che "l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in una zona in cui per i divieti contenuti nel piano degli insediamenti produttivi tale opera non sarebbe realizzabile (in quanto non destinata alla localizzazione di impianti industriali) determina la variazione della destinazione urbanistica della zona e rende conforme alle disposizioni urbanistiche la localizzazione dell'impianto, senza la necessità di alcun ulteriore provvedimento di assenso all'attività privata, giusta quanto stabilito dall'art. 12".